

SINTESI DELLA CONSULTAZIONE CONCERNENTE “INTEGRAZIONE
DELL’ARTICOLO 22 DELLA DELIBERA N. 8/15/CIR IN RELAZIONE ALLE
MODALITÀ D’USO DEI CODICI 499”

Sommario

Premessa	1
a. Contributo amministrativo per il diritto d'uso della numerazione e modalità e remunerazione dei costi per la fornitura del servizio di accesso.	2
b. Interconnessione.....	3
c. Criterio, trasparente ed equo, di associazione tra partito e numerazione e modalità di assegnazione della stessa, posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. "golden" potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti.....	4
d. Criteri per stabilire quali organizzazioni possano richiedere di ottenere in uso tale tipologia di numerazione (nella citata delibera l'Autorità fa riferimento ai partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge).	5
e. I criteri per stabilire se e quali aspetti devono essere ricompresi nei codici di autoregolamentazione, tra i quali si citano: eventuali soglie da attribuire, per persona fisica, alle singole donazioni, su base mensile e/o annuali; eventuale conoscibilità dei soggetti donatori e modalità di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza; eventuale obbligatorietà dell'interconnessione aspetto, quest'ultimo, a cui si lega la gestione dei diritti d'uso, da valutare ulteriormente anche con gli operatori.	5

Premessa

L’Autorità ha riservato, da ultimo nel nuovo Piano di numerazione (PNN), i codici (455) nell’ambito della categoria delle numerazioni utilizzabili per servizi a sovrapprezzo, per svolgere i “servizi di raccolta fondi per fini benefici di utilità sociale da parte di enti, organizzazioni e associazioni senza fini di lucro e di amministrazioni pubbliche”. Gli operatori, che operano in base a un codice di auto-regolamentazione (valutato formalmente dall’Autorità), sono assoggettati a taluni obblighi di utilizzo.

L’Autorità, in attuazione dell’articolo 13 del Decreto-Legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 13 sull’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (di seguito il decreto legge o il “DL”), ha successivamente aggiunto, nell’ambito dei codici a sovrapprezzo del PNN, le numerazioni con codice 499 riservate ai servizi di raccolta di fondi per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica.

Si richiama che l’articolo 13 (comma unico) del DL prevede che “La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso

SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”.

Il PNN dispone, analogamente ai codici 455, che l'utilizzo delle numerazioni con codice 499 da parte dei fornitori di servizi avviene secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, oltre che sulla base di un codice di autoregolamentazione.

Tuttavia il PNN lascia aperte alcune questioni la cui definizione, tramite un apposito provvedimento integrativo, è necessaria per rendere utilizzabili tali codici. Nelle more di tale provvedimento il PNN prevede, infatti, un regime transitorio in cui l'uso dei codici 499 è assimilato ai normali codici per servizi a sovrapprezzo.

Pertanto, al fine di cessare il suddetto periodo transitorio e consentire l'utilizzo da parte degli operatori di tali numerazioni per la raccolta fondi per campagne di promozione alla vita politica, occorre che l'Autorità adotti un provvedimento che specifichi gli elementi di carattere regolamentare ancora non definiti.

In ossequio a quanto previsto nel PNN, l'Autorità, nei mesi di marzo e aprile u.s., ha condotto un'attività istruttoria finalizzata ad acquisire, dai soggetti interessati dal presente provvedimento, elementi utili alla definizione delle regole di utilizzo dei suddetti codici 499.

Sono stati, in particolare, sentiti gli operatori mobili infrastrutturati (MNO), gli operatori mobili virtuali (MVNO) e gli operatori di rete fissa. E' stato altresì sentito il Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE) e la Commissione parlamentare “di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici” (di seguito “la Commissione”) che gestisce il registro dei partiti politici ammessi ai benefici previsti dal DL.

Hanno risposto alle convocazioni, e pertanto sono stati auditi, in data 16 marzo 2015 Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3G, in data 17 marzo 2015 PosteMobile, Fastweb, Intermatica, e in data 20 marzo 2015 Clouditalia. Fastweb ha presentato alcune integrazioni in data 27 marzo.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle posizioni espresse dagli operatori.

a. Contributo amministrativo per il diritto d'uso della numerazione e modalità e remunerazione dei costi per la fornitura del servizio di accesso.

Tutti gli operatori auditi ritengono che il contributo per i diritti d'uso debba essere pari a zero e, se invece previsto, debba essere posto direttamente a carico del partito politico al momento dell'assegnazione del numero.

Due operatori, in particolare, rappresentano che il contributo deve essere nullo, in analogia con quanto avviene con il 455, ritenendo che la partecipazione democratica alla vita politica del Paese rappresenti materia non meno rilevante rispetto alle campagne di solidarietà organizzate dalle *Onlus*.

In subordine, laddove si volessero prevedere dei diritti d'uso alcuni operatori ritengono che questi debbano essere assimilati a quanto già previsto per i codici 803, 892, per i quali il costo dei diritti d'uso è ribaltato dall'operatore al soggetto richiedente. L'ordine di grandezza dei diritti d'uso potrebbe essere quello delle numerazioni con codice del tipo 43 usati per gli SMS non a sovrapprezzo o, comunque, un contributo minimo.

Gli stessi operatori affermano, inoltre, che non può essere esclusa la possibilità per gli operatori, o per il neo-costituito soggetto giuridico partecipato da alcuni di essi, di poter richiedere ai partiti politici una *fee* a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di raccolta fondi. L'entità della remunerazione sarà definita liberamente dagli operatori, ad es. andando a remunerare i costi fissi sostenuti per l'offerta del servizio al partito, oltre a quelli variabili proporzionali ai volumi di traffico svolto.

Un operatore sostiene che l'Autorità dovrebbe prevedere espressamente una remunerazione per gli operatori che erogano il servizio e definire un limite di chiamate/donazioni giornaliero e mensile per i periodi di raccolta fondi previsti dalle campagne politiche.

b. Interconnessione

Tutti gli operatori intervenuti ritengono che nel codice di autoregolamentazione vada esplicitato che la modalità di funzionamento della numerazione debba essere analoga a quella della numerazione con codice 455, ovvero senza interconnessione.

Un operatore, in particolare, ritiene che l'eventuale vincolo all'interconnessione introdurrebbe una disparità di trattamento per via dell'eccessivo potere in capo al soggetto assegnatario della numerazione verso cui dovrebbero essere instradate tutte le comunicazioni. Peraltro evidenzia come l'introduzione dell'interconnessione comporterebbe la necessità di importanti sviluppi sui sistemi degli operatori con un ingiustificato aggravio di costi, difficilmente recuperabili.

Un operatore richiama che, nel caso di interconnessione, va considerato che, per i clienti di Telecom Italia, si usa per i servizi a sovrapprezzo il meccanismo della fatturazione conto terzi. Per cui Telecom riversa all'operatore titolare del numero 499 (peraltro dopo un tempo minimo di 90 gg dall'avvenuto pagamento) solo quanto effettivamente incassato dai suoi clienti. Ciò complica i rapporti tra operatore titolare della numerazione 499 e i partiti/movimenti politici che svolgono la raccolta fondi.

Un operatore evidenzia la presenza, per gli MVNO, di maggiori costi di gestione, di configurazione, d'interconnessione e di terminazione che pongono tali soggetti in una posizione di svantaggio rispetto a operatori infrastrutturati. Lo stesso operatore ritiene altresì che il regime di esenzione IVA, previsto dal Decreto-legge per le numerazioni per la raccolta fondi per le campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica, sia più facilmente applicabile ad un modello gestionale della numerazione, senza interconnessione, simile a quello utilizzato per la numerazione 455 che prevede già un

sistema di tariffazione esente IVA con i relativi impatti di natura fiscale e tecnica, rispetto ad un modello che presuppone l'interoperabilità.

Alcuni operatori sollevano, in generale, il tema delle tempistiche per la configurazione dei numeri. Ritengono, a tale riguardo, che le previsioni normative oggetto del presente provvedimento debbano essere tali da minimizzare le attività gestionali e di configurazione dei numeri. Ciò suggerisce una modalità di configurazione in rete dei codici 499 senza interconnessione.

Un operatore afferma che l'apertura di questa tipologia di numerazione non riveste un carattere di obbligatorietà, ma è facoltativo per gli operatori. Sarà, quindi, esclusivo interesse dell'operatore di accesso valutare se e quando attivare il servizio.

c. Criterio, trasparente ed equo, di associazione tra partito e numerazione e modalità di assegnazione della stessa, posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. "golden" potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti.

Tutti gli operatori chiedono di non essere coinvolti, per ragioni di opportunità data la particolarità del servizio, nel processo di assegnazione del numero al partito che lo richiede.

Alcuni operatori sostengono che una possibile soluzione sia quella di prevedere che l'associazione "numero – partito politico" sia effettuata dalla Commissione parlamentare citata nella delibera n. 8/15/CIR. Quest'ultima dovrebbe rilasciare una sorta di nulla osta nei confronti del partito politico beneficiario rispetto al diritto di poter utilizzare il numero, svolgendo una funzione di prenotazione rispetto alla numerazione che il beneficiario stesso chiede di poter utilizzare.

Alcuni operatori, viceversa, ritengono che l'assegnazione della numerazione debba essere effettuata dal Ministero dello sviluppo economico secondo criteri oggettivi stabiliti dall'Agcom o dall'Agcom stessa.

Un operatore, in particolare, afferma che l'assegnazione potrebbe essere effettuata, in alternativa alla Commissione di cui sopra, da un altro organismo terzo.

In relazione ai criteri per l'assegnazione,

- un operatore ritiene che quello principale sia legare la priorità di scelta alla rappresentanza politica del partito;
- un operatore propone un approccio simile alla numerazione 055: tramite una comunicazione ai soggetti interessati si avvia una fase in cui si accolgono le richieste dei partiti politici, terminata la quale l'assegnazione viene svolta su base preferenze. In caso di preferenze sugli stessi numeri si utilizza un criterio di sorteggio;
- alcuni operatori sostengono che si potrebbe scegliere un criterio di tipo casuale o basato su una logica temporale FCFS (*first come first served*)

Alcuni operatori sostengono che l'assegnazione della numerazione al partito dovrebbe essere di lunga durata.

Altri operatori (tutti gli altri), invece, ritengono che l'assegnazione della numerazione al partito dovrebbe essere permanente.

- d. Criteri per stabilire quali organizzazioni possano richiedere di ottenere in uso tale tipologia di numerazione (nella citata delibera l'Autorità fa riferimento ai partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge).**

Gli operatori condividono la posizione già espressa dall'Autorità nella delibera n. 8/15/CIR (nella citata delibera l'Autorità, al paragrafo 14.2 dell'Allegato B, fa riferimento ai partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge).

Un operatore evidenzia, tuttavia, la necessità che siano definiti criteri più stringenti rispetto a quello della mera appartenenza al registro dei partiti politici all'interno del codice di autoregolamentazione, anche al fine di limitare potenziali abusi da soggetti marginali appositamente costituiti, e contenere i costi da sostenere da parte degli operatori entro termini ragionevoli.

- e. I criteri per stabilire se e quali aspetti devono essere ricompresi nei codici di autoregolamentazione, tra i quali si citano: eventuali soglie da attribuire, per persona fisica, alle singole donazioni, su base mensile e/o annuali; eventuale conoscibilità dei soggetti donatori e modalità di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza; eventuale obbligatorietà dell'interconnessione aspetto, quest'ultimo, a cui si lega la gestione dei diritti d'uso, da valutare ulteriormente anche con gli operatori.**

Tutti gli operatori rappresentano che una bozza abbastanza completa di codice di autoregolamentazione per i servizi su numerazioni 499 è stata completata a dicembre 2014, dopodiché gli operatori erano rimasti in attesa della pubblicazione della delibera recante il Piano di numerazione per adeguarlo alle eventuali novità prima di ufficializzarlo. Ora, con la pubblicazione della delibera n. 8/15/CIR, sono in grado di completare il codice e pensano di trasmetterlo all'AGCOM, per le valutazioni di competenza.

Un operatore ritiene che dovrebbe essere chiarito quale delle seguenti due strade occorre seguire:

- gli operatori propongono uno o più codici di autoregolamentazione e l'Autorità li valuta;
- l'Autorità decide a priori quali criteri debbano essere inclusi nei codici di autoregolamentazione.

Alcuni operatori riportano che, nella redazione del codice di autoregolamentazione, bisogna:

1. indicare che le modalità di funzionamento della numerazione debbano essere senza interconnessione;
2. definire gli aspetti di tutela dei consumatori in coerenza con quanto previsto dal PNN nonché dalla recente delibera n. 23/15/CONS in materia di trasparenza della fattura prevedendo, ad esempio, le modalità con le quali potranno essere assicurate, tra l'altro, le informative preventive in ordine a:
 - a. come effettuare le donazioni;
 - b. valori ed eventuali soglie da attribuire alle donazioni;
 - c. blocco/disabilitazione del servizio;
 - d. gestione degli eventuali reclami e dei relativi storni degli addebiti;
3. approfondire la modalità di identificabilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, prevista dalla Legge, correlati al consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili; a tale riguardo rileva che alcuni operatori hanno, nel corso della consultazione, richiesto indicazioni, dagli organismi preposti (ad esempio dal garante per la *privacy* e/o dall'Agcom), in relazione alla più opportuna e pratica modalità di ottenimento, nel caso di specie, del consenso per il trattamento dei dati sensibili, quali la preferenza politica dei loro clienti, ai fini dell'avvio dei servizi in oggetto.
4. inserire procedure e modalità per l'eventuale dichiarazione da fornire ai clienti ai fini della detraibilità fiscale della donazione;
5. stabilire criteri sulla base dei quali i partiti remunerano gli operatori per i servizi di comunicazione elettronica ricevuti da parte degli stessi.

Gli stessi operatori:

- in relazione al punto 3, essendo di competenza del Garante per la protezione dei dati personali, chiedono all'AGCOM di farsi carico di coordinare le attività con l'altra Autorità competente;
- in relazione al punto 5, sostengono che gli stessi operatori debbano essere remunerati in maniera congrua tenendo conto dei costi sottesi al servizio stesso.